



Il Commissario straordinario delegato

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010

VISTO l'articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con cui vengono previsti piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da attuare anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che tra l'altro prevede all'art. 5, che per l'attuazione dell'accordo di programma i sottoscrittori si avvarranno di uno o più commissari straordinari, di cui al sopra richiamato art. 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195;

VISTO l'Atto integrativo al citato Accordo di programma sottoscritto in data 3 agosto 2011 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, con cui si provvede alla rimodulazione degli interventi a seguito della riduzione della quota statale di finanziamento del sopra citato Accordo di programma;

VISTO l'articolo 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in sede di prima applicazione per l'attuazione di tali piani straordinari possano essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 13 aprile 2011, reg. n. 8, fog. n. 289, con cui il prof. ing. Pier Gino Megale è nominato Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Toscana ed individuati nell'allegato 1 al suddetto accordo di programma,

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo il quale per l'espletamento di tutte le attività tecniche e amministrative connesse alla realizzazione degli interventi il commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi, ricomprendendo le spese relative a tali attività nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 163 del 2006 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 16 novembre, reg. n. 19, foglio. n. 343, con cui si definiscono le principali deroghe di cui il commissario straordinario delegato può avvalersi in tema di conferenze di servizi, di termini per il rilascio di pareri, di visti e nullaosta da parte delle amministrazioni e di occupazioni d'urgenza e procedure di esproprio, nonché i criteri per l'acquisizione delle risorse necessarie al più efficace espletamento dell'incarico di commissario;

VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i

commi 4 e 5, che consentono al commissario straordinario delegato di avvalersi, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, dei poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, di provvedere *“in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico”* e di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;

VISTO l'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti) e s.m.i., secondo il quale *“I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.”*;

VISTO il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, espresso su richiesta del Commissario straordinario delegato l'11 maggio 2013, prot. n. 14648, secondo il quale *“appare ragionevole ritenere che il Commissario straordinario”,* ricorrendo ai poteri di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, *“possa affidare in avvalimento ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'espletamento delle gare, derogando all'obbligo di ricorrere alla Centrale unica di committenza previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 senza che ciò determini di per sé la violazione delle norme comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento giuridico”*;

VISTA l'ordinanza 7 novembre 2011, n. 9, e s.m.i. con cui il Commissario ha affidato per avvalimento al Comune di Giuncugnano (LU) la progettazione e l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, dell'intervento di *“Ripristino frana che interessa in tratto est dell'abitato di Giuncugnano e arriva al sottostante fosso del Mulino di Magliano”* in comune di Giuncugnano di cui all'Allegato 1 al citato Accordo di programma del 3 novembre 2010, identificato dal Commissario col n. **63**, e ha nominato il geom. Roberto Ciuffardi responsabile del procedimento (RUP);

VISTA la Convenzione di avvalimento tra il Commissario straordinario delegato e il Comune di Giuncugnano del 26 giugno 2012, protocollo n. 376/2012, per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento n. 63, sopra richiamato;

VISTO il decreto 27 dicembre 2012, n. 105, con cui il Commissario straordinario ha nominato RUP il Geom. Fabio Caproni, succeduto nel ruolo di responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Giuncugnano al geom. Roberto Ciuffardi, trasferito ad altra amministrazione;

VISTO il decreto 13 giugno 2013, n. 166, con cui il Commissario ha rettificato l'ubicazione dell'intervento identificandolo come *“S.P. 52 di Magliano: consolidamento della frana in prossimità del cimitero di Magliano e opere di drenaggio a integrazione del consolidamento della frana in corrispondenza del fosso del Mulino di Magliano”* e ha approvato il progetto esecutivo *“Consolidamento della frana interessante la S.P. 52 in località Magliano-Varliano e localizzato nelle immediate vicinanze del cimitero di Magliano – Comune di Giuncugnano”* che attua il sopraindicato intervento, accantonando nella contabilità speciale a lui intestata la somma necessaria per la sua realizzazione e disponendo il pronto avvio delle procedure di affidamento dei lavori;

PRESO ATTO che il Comune di Giuncugnano ha una popolazione non superiore a 5000 abitanti;

VISTA la nota 14 giugno 2013, prot. n. 1406, con la quale il RUP segnala che il ricorso per l'appalto dei lavori ad una centrale di committenza sia inconciliabile con l'urgenza della realizzazione dell'intervento;

RAVVISATA la necessità di derogare all'articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006, esercitando ai poteri conferiti al Commissario dall'articolo 20, comma 4, del decreto legge 29 no-

vembre 2008, n. 185 e s.m.i., richiamato dall'articolo 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, al fine di garantire il sollecito espletamento delle procedure di appalto necessarie per la realizzazione dell'intervento 63 sopra richiamato;

DISPONE

1. In deroga all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Comune di Giuncugnano, in qualità di ente in avvalimento del Commissario straordinario delegato per l'attuazione dell'intervento n. 63, a cui corrisponde il progetto esecutivo "*Consolidamento della frana interessante la S.P. 52 in località Magliano-Varliano e localizzato nelle immediate vicinanze del cimitero di Magliano – Comune di Giuncugnano*" richiamato nelle premesse, è tenuto a espletare direttamente le procedure di affidamento necessarie per la realizzazione dell'intervento suddetto.
2. Il ricorso alla deroga dovrà essere altresì menzionato dal RUP nella determina a contrarre e richiamato in tutti gli atti di gara che ne conseguono, nonché nel contratto.
3. La presente ordinanza, formata di n. 3 pagine, è trasmessa al Comune di Giuncugnano ed è conservata agli atti dell'ufficio del Commissario straordinario delegato; è inoltre pubblicata sul sito dell'Autorità di bacino del fiume Arno, nello spazio riservato alle attività del Commissario straordinario delegato (www.adbarno.it/commissario/).

Firenze, lì 14 giugno 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Prof. Ing. Pier Gino Megale